



Ordine degli Psicologi della Lombardia

corso Buenos Aires 75 – 20124 Milano

tel. 02/67071596 – fax 02/67071597

segreteria@opl.it - www.opl.it

C.F. 97134770151

Regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

(approvato il 10/03/2016 e modificato il 14/04/2016 – in vigore dal 17/03/2016)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Psicologi della Lombardia è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice Deontologico, o siano comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.

2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente Regolamento.

3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare, senza che possano avere rilevanza successivi mutamenti dello stato medesimo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove siano accertati comportamenti volontari in violazione dei doveri professionali dello psicologo ovvero comportamenti non riguardanti l'attività professionale, ma che si riflettano sulla reputazione professionale o siano tali da compromettere l'immagine e la dignità della categoria.

2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. La determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso e alla presenza di precedenti sanzioni disciplinari.

4. Le comunicazioni effettuate all'inizio dell'istruttoria, nel corso del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso sono eseguite mediante PEC (Posta Elettronica

Certificata) ovvero lettera raccomandata A/R. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono come specificato nel successivo comma 5.

5. In caso di irreperibilità del destinatario agli indirizzi dallo stesso comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni (quali la residenza), detta comunicazione avviene mediante pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. La pubblicazione avrà una durata di 10 giorni e indicherà il solo nominativo del destinatario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.

6. L'utilizzo di un indirizzo PEO – Posta Elettronica Ordinaria è consentito solo con non iscritti all'Albo e in casi eccezionali dietro autorizzazione del possessore.

Capo II

LA FASE PRELIMINARE

Art. 3

Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo degli Psicologi è promosso dal Consiglio dell'Ordine al quale l'iscritto appartiene, d'ufficio (su notizia diretta o segnalazione di parte) ovvero su istanza del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca il Consiglio in seduta disciplinare non aperta al pubblico e dirige il procedimento. Assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare e compie, tra gli altri, tutti gli atti necessari a darvi impulso.

3. La valutazione degli esposti è trattata generalmente seguendo l'ordine cronologico di ricevimento degli stessi.

4. Il Presidente può richiedere al Consiglio la trattazione prioritaria di segnalazioni legate a contesti di motivata urgenza.

Art. 4

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell'Albo a cui appartiene l'iscritto assoggettato al procedimento.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Ove il numero dei Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sez. B dell'Albo.

5. In caso di parità di voti, prevale quello del Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo sia almeno pari a tre.

6. In mancanza di Consiglieri iscritti alla sez. B dell'Albo, giudica il Consiglio

territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sez. B del Consiglio viciniore, giudica il Consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sez. A.

Capo III

L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Art. 5

Istituzione, composizione e consulenti

1. Al fine di rendere più rapido e incisivo lo svolgimento dell'attività disciplinare, la relativa istruttoria preliminare può essere delegata a un'apposita Commissione Deontologica.

2. La Commissione Deontologica è nominata e costituita con deliberazione del Consiglio dell'Ordine così come previsto al Capitolo quinto del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Il Coordinatore è scelto tra i Consiglieri dell'Ordine in carica.

3. La Commissione Deontologica è composta da Consiglieri dell'Ordine e può essere integrata anche da soggetti esterni con comprovata esperienza in materia deontologica o legale (iscritti da almeno 5 anni all'Ordine degli Psicologi o degli Avvocati o che per 5 anni almeno siano stati magistrati dell'ordinamento giudiziario o amministrativo).

4. La Commissione Deontologica può essere altresì assistita nella propria attività da uno o più consulenti legali.

Art. 6

Convocazione, costituzione e maggioranze

1. La Commissione Deontologica è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e per le sedute successive dal Coordinatore ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri, fatte salve le ipotesi in cui singoli atti siano specificamente delegati dal Coordinatore a uno o più membri della Commissione.

2. Le decisioni della Commissione Deontologica sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a istruttoria preliminare.

Art. 7

Processo verbale

1. Di ogni riunione della Commissione Deontologica viene redatto apposito verbale.

2. Il segretario verbalizzante è designato, di volta in volta, dal Coordinatore della Commissione o, in mancanza, dal Consigliere più anziano che ne fa parte.

3. I verbali di riunione, al pari di ogni altro atto o attività della Commissione Deontologica, sono coperti da segreto.

Art. 8

Non luogo a procedere e archiviazione immediata

1. La Commissione Deontologica valuta tutte le segnalazioni ricevute dall'Ordine e, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può deliberare, con voto unanime dei presenti, il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata nei seguenti casi:

- a) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine;
- b) si tratti di notizie provenienti da fonti anonime non sufficientemente circostanziate;
- c) i fatti non abbiano manifestamente rilievo disciplinare;
- d) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- e) i fatti sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.

2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, qualora l'incolpato sia uno psicologo iscritto all'Albo di altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

3. Il provvedimento che dispone il non luogo a procedere o l'archiviazione immediata è succintamente motivato e viene comunicato ai sensi dell'art.2 al professionista interessato e al segnalante per il tramite del Responsabile del procedimento individuato ex L. n.241/1990.

Art. 9

Accertamenti preliminari e difensori

1. Qualora non ricorrano i presupposti per deliberare il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata, il Responsabile del procedimento ex L. n.241/1990 comunica come indicato nell'art.2 l'avvio dell'istruttoria preliminare all'interessato, chiedendo a quest'ultimo dei chiarimenti sulla segnalazione. Con la comunicazione deve essere inviata all'interessato copia di ogni segnalazione pervenuta all'Ordine.

2. La Commissione Deontologica svolge gli accertamenti sommari, eventualmente necessari per verificare la ricorrenza dei presupposti per l'apertura del procedimento disciplinare, ad esempio sentendo l'iscritto in un'audizione istruttoria, contattando l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.

3. La convocazione per l'audizione istruttoria deve essere inviata all'iscritto (con i mezzi previsti all'art.2) almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa.

4. La convocazione deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto di accertamento e l'avvertimento che l'iscritto ha facoltà:

- a) di avvalersi dell'assistenza di un solo difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Avvocati o all'Albo degli Psicologi;
- b) di non presentarsi all'audizione, ma con avviso che, in caso di mancata comparizione, l'istruttoria proseguirà comunque;
- c) di visionare ed estrarre copia degli atti e di inviare memorie e documenti.

5. In caso di mancata presentazione, giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data.

6. La nomina di ulteriori difensori oltre il primo si considera, anche nel prosieguo del procedimento, senza effetto finché l'interessato non abbia provveduto alla revoca delle

nomine precedenti che risultano in eccedenza.

7. Delle audizioni e degli eventuali altri accertamenti è redatto verbale, sottoscritto dai membri della Commissione Deontologica presenti, dalle persone ascoltate e dal difensore, ove presente.

8. Terminata la fase istruttoria, il Coordinatore della Commissione Deontologica o uno dei membri della Commissione dallo stesso delegato, riferisce al Consiglio, in apposita seduta (a cui possono partecipare anche i membri esterni della Commissione Deontologica e, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine), sugli esiti degli accertamenti preliminari e può formulare, a nome della Commissione, proposta di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare.

Capo IV

ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 10

Verbale

1. Il verbale della seduta del Consiglio disciplinare è redatto dal Segretario, coadiuvato dal Coordinatore della Commissione Deontologica o da suo delegato ed è sottoscritto da entrambi e dal Presidente. Il verbale, così come la seduta di Consiglio in sede disciplinare, non è pubblico.

È redatto in forma riassuntiva e deve contenere:

- a) la data della seduta;
- b) il numero dei componenti del Consiglio presenti;
- c) la menzione della relazione istruttoria;
- d) l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti;
- e) le dichiarazioni rese dai presenti;
- f) i provvedimenti adottati dal Consiglio.

Art. 11

Apertura del procedimento disciplinare

1. All'esito degli accertamenti preliminari, il Consiglio, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale è contestualmente nominato relatore il Consigliere Coordinatore della Commissione Deontologica, ovvero altro membro della Commissione Deontologica.

2. Qualora il Consiglio dell'Ordine non ritenga sufficientemente istruita la fattispecie sottoposta alla sua valutazione, può disporre, con deliberazione motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica, indicando gli approfondimenti ulteriori da eseguire.

3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine apre il procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere:

- a) le generalità dell'incolpato e il suo numero di iscrizione all'Albo professionale;
- b) l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle violazioni che si ritiene possano essere state commesse, eventualmente,

integrando le contestazioni già mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari;

- c) l'invito a presentarsi innanzi al Consiglio dell'Ordine, in un termine che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
 - d) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, con l'avvertimento che, qualora l'incolpato non si presenti, si procederà in sua assenza;
 - e) la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo le regole di cui al precedente art. 9, di prendere visione ed estrarre copia degli atti, di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie;
 - f) la nomina del relatore e del responsabile del procedimento.
4. La delibera deve essere trasmessa all'incolpato nei modi previsti dall'art.2.

Art. 12

Sospensione del procedimento

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'Albo del professionista incolpato. Qualora i fatti non siano estinti per intervenuta prescrizione, il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso Albo o ad altro Albo degli Psicologi.

3. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 13

Formalità di apertura – Costituzione delle parti

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, non possono essere audio-registrate se non previa esplicita autorizzazione dei presenti. Si tengono di norma presso la sede dell'Ordine medesimo.

2. Alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine possono partecipare anche i membri esterni della Commissione Deontologica e, ove convocati, i consulenti legali dell'Ordine. Hanno diritto di voto i soli Consiglieri dell'Ordine.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine accerta la regolare costituzione dell'incolpato e dà atto dell'eventuale presenza del difensore.

4. Quando l'incolpato non è presente ed è provato, ovvero è probabile, che non abbia avuto la comunicazione ovvero effettiva conoscenza della delibera di cui all'art. 11, il Consiglio dell'Ordine dispone la rinnovazione della comunicazione all'interessato.

5. Quando risulta che l'assenza dell'incolpato, o del suo difensore, dipende da un legittimo impedimento, il Consiglio dell'Ordine delibera il differimento del procedimento e la nuova data di convocazione. La delibera è comunicata all'interessato.

6. Quando l'incolpato non si presenta, e non ricorrono le condizioni previste dai commi 4 e 5, il Consiglio dell'Ordine dispone di procedere in assenza dell'incolpato.

Art. 14

Questioni preliminari

1. Le questioni relative alla competenza per territorio e quelle concernenti la nullità della delibera di contestazione e convocazione, la nullità della comunicazione della stessa e la nullità degli atti di istruttoria preliminare posti in essere dalla Commissione Deontologica, devono essere eccepiti subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e, comunque, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

2. Le questioni sono illustrate e discusse dall'incolpato o dal suo difensore. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere ai consulenti legali, presenti alla seduta, di esprimere il proprio parere. Non sono ammesse repliche.

3. Il Consiglio dell'Ordine decide le questioni preliminari immediatamente ovvero unitamente al merito.

4. All'esito delle attività descritte, il Presidente dichiara aperto il dibattimento e, direttamente o con delega, dà lettura delle contestazioni a carico dell'incolpato.

Art. 15

Le sedute e la fase istruttoria

1. Nel corso della seduta il relatore espone i fatti oggetto del procedimento, le risultanze dell'istruttoria ed eventuali istanze istruttorie.

2. Il Consiglio procede all'istruttoria, disponendo, se necessario, i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti.

3. Ove, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Consiglio dell'Ordine lo ritenga assolutamente necessario, può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ivi compresa l'escussione di testimoni, ovvero, con deliberazione adeguatamente motivata, un supplemento di istruttoria da parte della Commissione Deontologica. Nel provvedimento saranno indicati gli approfondimenti da eseguire.

4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, completare gli adempimenti istruttori previsti, il Consiglio dell'Ordine rinvia il procedimento ad altra seduta.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, in pendenza del procedimento, muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti precedentemente.

6. Le comunicazioni all'incolpato assente vengono effettuate così come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 16

Discussione e decisione

1. Esaurita l'istruttoria, sentito il Procuratore della Repubblica, se presente, l'interessato o il suo difensore espongono la difesa.

2. Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.

3. La decisione sui temi indicati dal Presidente viene discussa e deliberata in camera di Consiglio. Il Presidente pone ai voti le diverse possibilità, in forma palese o segreta, iniziando dalla più favorevole all'incolpato. Possono essere richiamati, per consultazione, i consulenti legali ovvero i membri esterni della Commissione Deontologica.

4. Qualora non sia possibile, nella stessa seduta, pervenire alla decisione, il Consiglio dell'Ordine, senza obbligo di comunicazione all'incolpato assente, rinvia ad altra seduta il prosieguo della camera di Consiglio, a cui possono partecipare solo i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente seduta.

5. Al termine della camera di Consiglio, il Presidente può comunicare all'iscritto l'esito del provvedimento, la cui motivazione dovrà essere depositata alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di 60 giorni e trasmessa nei modi previsti all'art. 2. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione innanzi al Tribunale competente per territorio.

6. Nei casi di particolare complessità che comportano il rinvio della seduta, il dispositivo è depositato alla Segreteria dell'Ordine entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla data della decisione e trasmesso nei modi previsti dall'art.2.

Art. 17

Requisiti e comunicazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
- b) esposizione dei fatti;
- c) svolgimento del procedimento;
- d) motivazione;
- e) decisione;
- f) data della pronunzia;
- g) avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione dall'interessato, mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

2. Le decisioni sono comunicate all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio, nei modi previsti dall'art.2, entro 20 giorni dall'approvazione del verbale della seduta disciplinare.

Art. 18

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.26 della legge n.56/1989, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri e alla dignità professionale; di esso non viene data pubblicità;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa; di essa può essere data pubblicità a discrezione del Consiglio;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale;
- d) la radiazione dall'Albo.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari analoghi, il Consiglio può comminare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 19

Esecutività ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando siano decorsi i termini per l'impugnazione, senza che la stessa sia proposta, o quando l'impugnazione sia respinta. Al fine di rendere efficace il provvedimento disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all'interessato nei modi previsti all'art.2.

Art. 20

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni di sospensione e radiazione

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, dopo essere divenuti esecutivi, sono pubblicati nella sezione "Pubblicità legale" del sito dell'Ordine. Nel caso della sospensione la pubblicazione del provvedimento avrà durata pari al periodo della sanzione e sarà altresì annotata all'Albo. Nel caso della radiazione la pubblicazione del provvedimento avrà durata di anni 5.

2. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti nell'apposito archivio dell'Ordine.

Art. 21

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine (entro il 17/03/2016).

2. I procedimenti disciplinari aperti con delibera del Consiglio dell'Ordine adottata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari sono disciplinati dalle disposizioni anteriori.